

**INFORMAZIONI CIOFS E CNOS/SCUOLA**  
**30/2017**  
**A cura di d. Bruno Bordignon**

**519/17 Qualificazione per diventare educatore degli asili nido e per insegnare nella scuola dell'infanzia**

Anche la qualificazione del personale viene ridisegnata: per diventare educatore negli asili nido occorre la laurea triennale e per insegnare nella scuola dell'infanzia serve conseguire la laurea magistrale.

**Il DLgs 65 del 13/04/2017 e i nuovi titoli di studio per lavorare al Nido come educatore**

Il [Decreto Legislativo del 13 aprile 2017, n° 65](#), istituisce il cosiddetto “Sistema Integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai sei anni” e quindi definisce anche i titoli per diventare educatore di Nido d'infanzia. Lo fa però istituendo di fatto un sistema “ibrido”, in quanto questi titoli sono definiti in due articoli di legge distinti, che coprono sia i “nuovi” titoli necessari, sia i titoli idonei a tale lavoro già conseguiti entro la data di entrata in vigore del Decreto (31/05/2017) e prima ammessi in base alle leggi regionali.

**Vediamo in dettaglio.**

DLgs 65/2017, art.4 comma 1 punto e: “qualifica universitaria per essere educatore al Nido”

Il DLgs 65/2017 norma nell'articolo 4, comma 1, punto e), e nel successivo articolo 14, comma 3, i titoli di studio idonei per essere educatrice di Nido d'infanzia e altri Servizi per l'Infanzia a partire dall'anno educativo 2019/2020, indicando esplicitamente:

Laurea in Scienze dell'educazione e della formazione (classe L19) con “indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia”

Laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria, “integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari, da svolgersi presso le università”.

Nota: “il titolo di accesso alla professione di docente della scuola dell'infanzia resta disciplinato secondo la normativa vigente”, per la quale rimandiamo al sito del Ministero dell'Istruzione.

DLgs 65/2017, art.14, comma 3: validità dei titoli conseguiti entro il 31/05/2017

Il Decreto Legislativo 65 del 13 aprile 2017 non è retroattivo, quindi all'articolo 14, comma 3, prevede che “continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi per l'infanzia i titoli conseguiti nell'ambito delle specifiche normative regionali ove non corrispondenti a quelli di cui al periodo precedente, conseguiti entro la data di entrata in vigore del presente decreto”. La data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 65/2017 è il 31 maggio 2017.

Chiaramente, chi consegue un diploma di studio o altro titolo nell'intervallo tra il 31/05/2017 e la data di avvio dell'anno scolastico 2019/2020, per accedere alla professione di educatore nei servizi per l'infanzia dovrà iscriversi ad una Università per conseguire una delle due lauree previste dal DLgs 65/2017 a partire da settembre 2019.

**Per la scuola dell'infanzia e primaria:**

Laurea in Scienze della formazione primaria (titolo abilitante all'insegnamento - [art. 6, L. 169/2008](#)).

Diploma Magistrale o Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 (DM 10 marzo 1997) ([titoli](#) abilitanti all'insegnamento).